



SPORT MANAGEMENT

MODEL PROXY/PROXY

SAFEGUARDING POLICY

CODICE DI COMPORTAMENTO

A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE
DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE
E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39
e delle Linee-Guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 31 agosto 2023
della società

LATINA CALCIO 1932 SRL

31 agosto 2024



NOTA

Il presente Modello è protetto da diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale ed europeo e non può essere ceduto, estratto, copiato, utilizzato e riadattato o comunque reso servibile per altri scopi ed utilizzatori in quanto derivante da attività peritale specifica per la società.

I trasgressori saranno denunciati all'autorità competente.





INDICE

Parte I – PREMESSE

Art. 1 - Destinatari

Art. 2 - Obblighi ed obiettivi

Art. 3 - Quadro di riferimento

Parte II – PRINCIPI GENERALI

Art. 4 - Rispetto e dignità

Art. 5 - Sicurezza e benessere

Art. 6 - Comunicazione adeguata

Art. 7 - Comportamento appropriato

Art. 8 - Responsabilità e formazione

Art. 9 - Collaborazione

Parte III – PRINCIPI E IMPEGNI DI COMPORTAMENTI SPECIFICI

Art. 10 - Impegni

Art. 11 - Divieti

Art. 12 - Doveri ed obblighi generali

Art. 13 - Doveri ed obblighi dei tesserati

Art. 14 - Doveri ed obblighi dei tecnici, dei dirigenti e dei collaboratori

Art. 15 - Doveri ed obblighi degli atleti e delle atlete

Art. 16 - Doveri ed obblighi di comportamento nell'attività con i minori

- Comportamenti degli allenatori, dei dirigenti e dei componenti dello staff
- Comportamenti delle famiglie e degli accompagnatori
- Comportamenti dei calciatori e delle calciatrici



Parte IV - SANZIONI

Art. 17 - Sanzioni

Parte V - RISPETTO DELLA PRIVACY

Art. 18 - Riservatezza

Art. 19 - Segnalazioni





PARTE I – PREMESSE

Art. 1 - Destinatari

Nell'ambito delle attività sportive ed organizzativo-gestionali della **società LATINA CALCIO 1932 SRL** (di seguito "*società*"), destinatari del presente Codice di Comportamento (di seguito "*Codice*") sono atleti/atlete, istruttori tecnici, dirigenti e collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, nonché chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività sociale.

Tutti i soggetti sopra indicati sono coinvolti e responsabili della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva e la vita sociale, con particolare e specifica attenzione ai soggetti minori che necessitano di buoni esempi e modelli virtuosi da parte degli adulti.

Art. 2 – Obblighi ed obiettivi

Ogni soggetto di cui all'art. 1 ha il dovere di mantenere un ambiente sportivo che sia rispettoso, equo e libero da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. È un diritto fondamentale di ciascun tesserato essere trattato con rispetto e dignità, e di essere protetto da ogni tipo di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, come previsto dal D.lgs. n. 198/2006¹. Questo diritto è garantito indipendentemente da razza, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, situazione finanziaria, luogo di nascita, caratteristiche fisiche, intellettuali, relazionali o sportive. Il benessere psicofisico di ogni tesserato ha sempre la massima priorità, superando anche il successo sportivo. Non sono tollerate discriminazioni di alcun tipo, che siano basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o su qualsiasi altra caratteristica personale, nazionale o sociale, disponibilità economica o altra circostanza.

Il presente Codice si pone l'obiettivo di stabilire i compiti, le responsabilità e i comportamenti attesi da parte di tutti coloro i quali siano a diverso titolo coinvolti nelle attività della società.

La società si impegna a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i partecipanti, con specifica attenzione ai soggetti minori e, indipendentemente dall'età o dal ruolo, i soggetti vulnerabili.

¹ DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" – Cfr. 006 (GU n.125 del 31-05-2006 - Suppl. Ordinario n. 133).



Art. 3 – Quadro di riferimento

Il presente Codice è integrato per quanto previsto – e per quanto non previsto con specifico rimando – con le disposizioni e le attività di prevenzione di cui al Modello Organizzativo “Safeguarding Policy” della società nonché con le Linee-Guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la “*Policy di tutela dei minori*” del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e con i Principi Fondamentali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di ogni altra norma desunta dal quadro di riferimento dell’ordinamento statale e di quello sportivo, ivi comprese le previsioni delle sanzioni a cui si ricollegano le previsioni di cui all’art. 17 che segue.





PARTE II – PRINCIPI GENERALI

Art. 4 – Rispetto e dignità

La società promuove il rispetto della dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nelle proprie attività senza discriminazioni di alcun genere e si impegna a trattare tutti con cortesia, gentilezza e rispetto evitando l'impiego di linguaggio offensivo o di comportamenti intimidatori o abusivi.

Art. 5 – Sicurezza e benessere

La società pone al primo posto la sicurezza e il benessere fisico e mentale di tutti i partecipanti, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi tipo di comportamento possa arrecare nocimento alla personalità e dignità dei partecipanti.

La società si impegna a rispettare i diritti e le opinioni altrui favorendo un ambiente in cui ciascuno sia libero di esprimere opinioni, preoccupazioni o segnalare condotte inappropriate o illecite.

Art. 6 – Comunicazione adeguata

La società promuove una comunicazione chiara, aperta e rispettosa con tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività quali partecipanti, genitori, colleghi e, in generale, tutti i componenti della comunità sportiva, mantenendo la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone coinvolte ed evitando la divulgazione non autorizzata di informazioni personali o comunque sensibili.

Art. 7 – Comportamento appropriato

La società si impegna a promuovere comportamenti professionali ed appropriati in tutte le interazioni con i partecipanti, evitando qualsiasi forma di contatto fisico non conforme ai principi enunciati nel presente Codice. A tale scopo La società pone grande rilevanza ai comportamenti trasparenti e rispettosi e richiede che siano evitate situazioni che possano anche solo essere percepite come sospette o inappropriate.

Art. 8 – Responsabilità e formazione

La società riconosce il suo ruolo e la sua responsabilità nel proteggere i partecipanti che segnalino qualsiasi preoccupazione o sospetto abuso alle autorità competenti.



La società organizza programmi di formazione e di sensibilizzazione sui principi ed i comportamenti previsti dalla “*Safeguarding Policy*” al fine di informare correttamente e diffondere la consapevolezza e la sensibilità necessarie per prevenire e reagire agli abusi.

Art. 9 – Collaborazione

La società collabora attivamente con la comunità sportiva, le istituzioni, le altre società e tutti i soggetti operanti in ambito sportivo e con le autorità competenti per garantire un ambiente sicuro e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La società si impegna a rendere conto delle proprie azioni e decisioni, fornendo informazioni trasparenti alle richieste della comunità sportiva.





PARTE III – PRINCIPI E IMPEGNI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Art. 10 - Impegni

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice, in ragione degli ambiti di propria competenza, si impegnano a rispettare i principi di comportamento sopra illustrati ed, in particolare a:

- a. rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'istruttore tecnico si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati;
- b. attenersi alle regole e ai principi sopra enunciati in tutte le fasi delle attività svolte;
- c. incoraggiare e promuovere il *fair play*, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione e di squadra;
- d. non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- e. non tollerare o prendere parte ad attività o condotte illegali, o di abuso o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/ o mentale;
- f. sostenere e incoraggiare sempre i giovani atleti, valorizzandoli a prescindere dai risultati ottenuti, promuovendo la cultura dell'impegno e del sano divertimento;
- g. trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- h. educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- i. aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- j. rispettare il Modello Organizzativo "Safeguarding Policy" e considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati una priorità;
- k. combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- l. ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
- m. rispettare e non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prova;



- n. non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- o. non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- p. non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- q. non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- r. non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- s. non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- t. garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;
- u. lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;
- v. non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- w. intraprendere relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la crescita e la loro tutela;
- x. accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
- y. garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- z. organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- aa. rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- bb. evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
- cc. garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato,



- piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);
- dd. evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
 - ee. non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
 - ff. non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
 - gg. non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/ o utilizzare tale materiale prodotto;
 - hh. segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Safeguarding Officer Societario, in conformità a quanto disposto nel Modello Organizzativo "Safeguarding Policy";
 - ii. consultare il Safeguarding Officer Societario in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello Organizzativo "Safeguarding Policy", in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

Art. 11 - Divieti

È espressamente vietata, ripudiata e sanzionata dalla società ogni forma di:

- I. **Abuso psicologico**, ovvero qualsiasi atto intenzionale e non gradito, compreso l'isolamento, la restrizione, la mancanza di rispetto, la coercizione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa danneggiare l'identità, la dignità e l'autostima di una persona, o influenzare negativamente le sue emozioni, pensieri, valori e convinzioni, oppure



disturbare la sua tranquillità. Questi comportamenti possono manifestarsi anche attraverso l'uso di strumenti digitali.

- II. **Abuso fisico**, ovvero ogni atto deliberato, indesiderato, consumato o tentato, che possa includere botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o il lancio di oggetti, con il potenziale di causare danni fisici reali o potenziali, oppure di falsificare intenzionalmente danni alla salute, trauma, lesioni fisiche, o compromettere lo sviluppo psicofisico di un minore, interferendo con la sua crescita sana e serena. Tali comportamenti possono anche includere il costringere un atleta a svolgere attività fisiche inadeguate per migliorare le prestazioni sportive, come ad esempio l'imposizione di carichi di allenamento non appropriati in base all'età, al genere, alla struttura e alla capacità fisica, oppure forzare atleti malati, feriti o che provano dolore a allenarsi. In questa categoria rientrano anche comportamenti che favoriscono il consumo di alcol o pratiche di doping, entrambi vietati dalle norme vigenti.
- III. **Molestia sessuale**, ovvero qualsiasi atto o comportamento di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che è indesiderato e non gradito e che provoca una grave sensazione di fastidio, disagio o disturbo. Questi comportamenti possono includere l'uso di un linguaggio del corpo inappropriato, la formulazione di osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, così come richieste indesiderate o non gradite di natura sessuale, sia tramite telefonate, messaggi, lettere o altri mezzi di comunicazione, con l'effetto di intimidire, degradare o umiliare.
- IV. **Abuso sessuale**, ovvero qualsiasi comportamento o azione di natura sessuale, che sia con o senza contatto fisico, e che viene considerato non desiderato, oppure nel quale il consenso è ottenuto in modo forzato, manipolato, non dato o negato. Questo può includere anche il costringere un Tesserato a partecipare a comportamenti sessuali inappropriati o indesiderati, o nell'osservare il Tesserato in situazioni o contesti sessuali non appropriati.
- V. **Violenza di genere**, ovvero tutte le forme di violenza, che vanno dalla violenza psicologica e fisica a quella sessuale, inclusi comportamenti persecutori e discriminazioni di genere.
- VI. **Bullismo e cyberbullismo**, ovvero qualsiasi forma di comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più individui, sia personalmente che attraverso piattaforme online come i social network o altri mezzi di comunicazione. Questi comportamenti possono essere singoli o ripetuti nel tempo e hanno lo scopo di esercitare potere o dominio su uno o più individui. Possono includere atti di prevaricazione, sopraffazione e intimidazione che causano disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento. Tra di essi rientrano umiliazioni, critiche



sull'aspetto fisico, minacce verbali (anche in relazione alla performance sportiva), diffusione di notizie false, minacce di violenza fisica o danneggiamento di proprietà della vittima.

- VII. **Nonnismo (hazing)**, ovvero qualsiasi comportamento che implica un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri anziani dello stesso gruppo.
- VIII. **Abuso di matrice religiosa**, ovvero limitare o condizionare il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di praticare il culto, sia in privato che in pubblico, a condizione che non comporti pratiche contrarie al buon costume.
- IX. **Abuso dei mezzi di correzione**, ovvero superare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare assegnato a un individuo nei confronti della persona offesa, utilizzandolo in modo inadeguato o per perseguire interessi diversi da quelli per cui è stato conferito dal sistema giuridico federale.
- X. **Negligenza**, ovvero l'omissione di intervento da parte di un Tesserato, anche in virtù dei doveri derivanti dalla sua posizione, che, dopo essere venuto a conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, non interviene né segnala la questione al Safeguarding Officer Societario e/o il Safeguarding Office della FIGC, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.
- XI. **Incuria**, ovvero il mancato soddisfacimento dei bisogni fondamentali in termini fisici, medici, educativi ed emotivi.
- XII. **Altri comportamenti discriminatori**, ovvero ogni altra condotta mirata a produrre un effetto discriminatorio fondato su etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, credenze personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nel dettaglio si fa riferimento alle previsioni di cui al Modello Organizzativo "Safeguarding Policy" della società.

Art. 12 – Doveri e obblighi generali

I Tesserati e coloro che partecipano all'attività sportiva in qualsiasi ruolo o capacità non devono assumere atteggiamenti indirizzati a:

- i. discriminare o avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;



- ii. colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- iii. avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- iv. agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- v. avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- vi. agire in modi che possano essere abusivi;
- vii. usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- viii. comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- ix. stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale;
- x. tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- xi. invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- xii. agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- xiii. discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

Art.13 – Doveri e obblighi dei tesserati

I tesserati della società, nell'ambito del rispetto al quadro normativo della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sono obbligati a mantenere i seguenti comportamenti:

- a) manifestare lealtà, probità e correttezza in tutte le attività connesse o correlate all'ambito sportivo e adottare una condotta improntata al rispetto verso gli altri tesserati;
- b) evitare l'uso di un linguaggio inappropriato o allusivo, anche in contesti ludici o scherzosi;
- c) assicurare la sicurezza e la salute degli altri tesserati, contribuendo a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) partecipare attivamente all'educazione e alla formazione nella pratica sportiva sana, offrendo supporto agli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;



- e) promuovere un equilibrio sano tra vita personale e sportiva, valorizzando anche gli aspetti ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) stabilire rapporti equilibrati con coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i soggetti incaricati della cura degli atleti, o i loro delegati;
- g) prevenire e ridurre le dispute, i conflitti e le tensioni attraverso una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare con proattività comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, contrasto e repressione di abusi, violenze e discriminazioni, sia a livello individuale che collettivo;
- j) segnalare tempestivamente al Safeguarding Officer Societario situazioni, anche potenziali, che possano mettere a rischio se stessi o gli altri, causare pericoli, timori o disagi.

Art. 14 - Doveri e obblighi dei tecnici, dei dirigenti e dei collaboratori

I tecnici, i dirigenti e collaboratori della società, nell'ambito del rispetto al quadro normativo della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sono obbligati a mantenere i seguenti comportamenti:

- a) contribuire attivamente alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) evitare qualsiasi abuso o utilizzo improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, soprattutto se minori;
- c) partecipare alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) limitare al minimo indispensabile ogni contatto fisico con i tesserati, soprattutto se minori;
- e) favorire un rapporto tra tesserati basato sul rispetto reciproco e sulla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che possano generare uno stato di soggezione, pericolo o timore, anche attraverso la manipolazione;
- f) evitare di creare situazioni di intimità con i tesserati minori;
- g) organizzare soluzioni logistiche durante le trasferte per prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati, coinvolgendo coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i loro delegati nelle decisioni;
- h) comunicare e condividere con i tesserati minori gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i loro delegati nelle scelte;



- i) evitare comunicazioni e contatti di natura intima con i tesserati minori, anche tramite i social network;
- j) interrompere immediatamente ogni contatto con i tesserati minori se si avvertono situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, e attivare il Safeguarding Officer Societario;
- k) utilizzare le competenze professionali necessarie nella programmazione e/o gestione dei regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali segni di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) promuovere i valori dello sport educando al rifiuto di sostanze o metodi vietati per migliorare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) mantenersi costantemente informati sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) evitare l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per fini educativi e formativi, ottenendo le necessarie autorizzazioni dai genitori o dai soggetti responsabili della loro cura;
- q) segnalare prontamente al Safeguarding Officer Societario situazioni, anche potenziali, che mettano i tesserati a rischio di pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art.15 – Doveri e obblighi degli atleti e delle atlete

Gli atleti e le atlete della società, nell'ambito del rispetto al quadro normativo della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sono obbligati a mantenere i seguenti comportamenti:

- a) collaborare solidalmente con altri atleti e atlete, offrendo assistenza e incoraggiamento reciproco;
- b) condividere le proprie ambizioni con dirigenti e allenatori sportivi e valutare insieme le proposte riguardanti gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo anche coloro che hanno la responsabilità genitoriale o sono incaricati della cura, e confrontarsi eventualmente con gli altri atleti e atlete;
- c) comunicare ai dirigenti sportivi e agli allenatori situazioni di ansia, paura o disagio riguardanti sé stessi o altri;



- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che possano mettere altri atleti e atlete in uno stato di soggezione, pericolo o timore, anche attraverso manipolazioni;
- e) rispettare e preservare la dignità, la salute e il benessere di altri atleti e atlete e di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva;
- f) riconoscere e rispettare il ruolo educativo e formativo dei dirigenti sportivi e degli allenatori;
- g) mantenere rapporti basati sul rispetto reciproco con altri atleti e atlete e con tutte le persone coinvolte nell'attività sportiva;
- h) segnalare qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti incaricati della cura di atleti e atlete, o ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e allenatori, segnalando eventuali comportamenti inappropriati;
- j) non diffondere materiale fotografico o video di natura privata o intima senza autorizzazione, segnalando comportamenti non conformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti incaricati della cura, nonché al Safeguarding Officer Societario;
- k) segnalare tempestivamente al Safeguarding Officer Societario situazioni, anche potenziali, che possano mettere sé stessi o altri in pericolo o pregiudizio.

Art.16 – Doveri e obblighi di comportamento nell'attività con i minori

Tutti i soggetti di cui all'art. 1, nell'ambito del rispetto al quadro normativo della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sono obbligati a mantenere i seguenti comportamenti nello svolgimento dell'attività con i minori.

Comportamenti degli allenatori, dei dirigenti e dei componenti dello staff. Gli allenatori, i dirigenti, i membri dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica sono responsabili della crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti a voi loro affidati. Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- a. rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'allenatore si richiede un
- LATINA CALCIO 1932 SRL – Codice di Comportamento “SAFEGUARDING POLICY” | 17**



comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;

- b.* attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- c.* incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
- d.* non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei calciatori, calciatrici, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- e.* sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- f.* trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- g.* educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- h.* aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- i.* rispettare la policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa;
- j.* combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- k.* ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici;
- l.* non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- m.* non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- n.* non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- o.* non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con calciatrici o calciatori di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;



- p.* non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- q.* non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati;
- r.* garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei calciatori e delle calciatrici;
- s.* lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni giocatore e di ogni giocatrice;
- t.* non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- u.* intessere relazioni proficue con i genitori dei calciatori e delle calciatrici al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
- v.* accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le partite e le attività in trasferta siano sicure;
- w.* garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- x.* organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- y.* rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- z.* evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- aa.* garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro giocatore/giocatrice, adulto);
- bb.* evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- cc.* non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e



- senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
- dd. non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
 - ee. non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
 - ff. segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei calciatori e delle calciatrici rivolgendosi al delegato alla tutela dei minori, in conformità a quanto disposto nella Policy per la tutela dei minori.

Comportamenti delle famiglie e degli accompagnatori. I genitori, i tutori, i familiari e in generale gli accompagnatori sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, in cui i giovani atleti possano sentirsi liberi di giocare e divertirsi in totale sicurezza. Essi si impegnano a:

- gg. condividere e promuovere i valori e gli obiettivi della "Safeguarding Policy" della società della "Policy per la tutela dei minori" del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
- hh. partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani calciatori e le giovani calciatrici;
- ii. tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- jj. promuovere il *fair play* e favorirlo in tutte le circostanze;
- kk. rispettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o membri dello staff nell'interesse dei calciatori e delle calciatrici;
- ll. non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;



- mm. lodare e applaudire l'impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
- nn. non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- oo. non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
- pp. non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico;
- qq. non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- rr. rispettare la *privacy* dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la *privacy* dei minori;
- ss. evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- tt. astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie. In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i giovani atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite *app* di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), social media (Facebook, Instagram, Tik Tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato da entrambi i genitori o dal legale rappresentante ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni;
- uu. consultare il delegato per la tutela dei minori per problematiche inerenti alla sicurezza e al benessere del proprio figlio nei rapporti con l'allenatore e/o con un altro giovane calciatore o calciatrice;
- vv. informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all'attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori;
- ww. rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figli.

Comportamenti dei calciatori e delle calciatrici. Questi soggetti devono ottemperare alle seguenti regole per il rispetto e per la sicurezza:



- xx. nessun consumo di alcol;
- yy. nessun consumo di droga;
- zz. divieto di fumare nelle camere o in qualsiasi altro luogo;
- aaa. comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza o su quella di un altro calciatore o calciatrice;
- bbb. comunicare agli adulti accompagnatori se c'è qualcosa di cui si ha bisogno;
- ccc. rispettare e aiutare i propri compagni di squadra nonché tutti gli altri calciatori e calciatrici affinché la partecipazione alle attività sia piena e condivisa;
- ddd. non utilizzare un linguaggio volgare offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell'onore e della reputazione altrui;
- eee. rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti all'attività o all'evento;
- fff. non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;
- ggg. rispettare gli orari, l'organizzazione e tutte le regole definite per l'attività/trasferta.



Parte IV – SANZIONI

Art. 17 - Sanzioni

Tutti i soggetti sopra indicati sono obbligati a rispettare il presente Codice che si impegnano ad accettare integralmente, dopo averne preso visione.

In caso di violazione delle norme stabilite per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, il regime di sanzioni applicabile - segnalata e verificata secondo quanto ulteriormente previsto dal Modello Organizzativo “Safeguarding Policy” adottato dalla società - varierà in base al ruolo che il soggetto ricopre all'interno della FIGC.

Fatte salve le autonome conseguenze derivanti dalla legge e dalla giustizia sportiva federale (in particolare N.O.I.F., Codice di Giustizia Sportiva, regolamenti delle Leghe e Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.) in caso di violazioni e/o inadempimenti, le misure e le sanzioni potranno spaziare dall'ammonizione fino alla sospensione e alla cessazione del rapporto di tesseramento e/o di collaborazione.

Sono possibili sanzioni pecuniarie fino alla concorrenza di una quota pari al 25% del contratto economico in essere tra le parti.

A questo potrebbero aggiungersi a momenti di formazione e sensibilizzazione finalizzati a ricordare i principi etici promossi dalla società, cui è necessario ispirare le proprie attività ed azioni.



Parte V - RISPETTO DELLA PRIVACY

Art. 18 - Riservatezza

Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni (“*Safeguarding Officer della Società*”) e il Safeguarding Office della FIGC sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti dal quadro normativo della “*Safeguarding Policy*” della società e della FIGC, nonché di tutte le norme di legge e di quelle di cui al GDPR 2016/679.

Art. 19 - Segnalazioni

L'identità del segnalante non può essere divulgata a persone estranee alle autorità competenti per ricevere o trattare le segnalazioni. Questa protezione si estende non solo al nome del segnalante, ma anche a tutte le informazioni della segnalazione che potrebbero indirettamente rivelarne l'identità.

(Il presente documento si compone di n. 24 – ventiquattro – pagine)